



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV°- URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE - STAGIONE BALNEARE 2021/2022/2023 .

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di salvataggio a mare per la stagione balneare 2021-2022 e 2023 nei tratti di spiaggia libera di seguito descritti (**come indicato nelle planimetrie allegate**), situati lungo il litorale del Comune di Fano e precisamente, da Nord a Sud:

Zona Fosso Sejore – Arzilla n. 2 postazioni:

- **postazione n. 1 e n. 2** nel tratto compreso tra gli stabilimenti balneari Bagni Nella e La Primula;

Zona Gimarra – Sassonia n. 4 postazioni:

- **postazione n. 3** nel tratto compreso tra lo stabilimento balneare Animalido ed il parcheggio imbarcazioni Lega Navale;

- **postazione n. 4 e n. 5** consecutive nel tratto a sud dello stabilimento balneare Bagni Sergio ;

- **postazione n. 6** tratto di spiaggia libera Viale Ruggeri;

Zona Foce Metauro – Torrette n. 3 postazioni:

- **postazione n. 7 e n. 8** tratto compreso tra Camping Mimosa e Hotel Playa;

- **postazione n. 9** tratto compreso tra Hotel Playa e Torrette.

La stazione appaltante si riserva di modificare la posizione delle postazioni di salvataggio così come sopra indicate tenendo conto di esigenze sopravvenienti e/o apposite valutazioni di ordine tecnico.

Il servizio di salvataggio a mare avrà durata triennale (2021, 2022 e 2023) e dovrà essere svolto, ciascun anno, con inizio dal secondo sabato di giugno fino alla seconda domenica di settembre, e comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno (ai sensi del Regolamento sulla utilizzazione del litorale demaniale marittimo approvato con D.C.C. n.118 del 16.06.2016), secondo le modalità indicate dall'Autorità Marittima, almeno dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Trascorso il predetto periodo triennale cesserà di diritto la gestione appaltata, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 2. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 184.426,23 (IVA esclusa).

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

L'importo è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione del servizio e all'utilizzo delle attrezzature necessarie per espletare l'attività, senza eccezione ed esclusione alcuna, secondo quanto previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Fano, dal Regolamento Regione Marche n.2 del 13 maggio 2004 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative" e dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16/06/2016 concernente le "Norme sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative". Il corrispettivo del presente appalto si intende determinato "a corpo", ai sensi dell'art. 35, c. 4, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3. CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La gestione del suddetto servizio dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.16/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Fano, al Regolamento Regione Marche n.2 del 13 maggio 2004 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV° - URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

turistiche ricreative” ed al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16/06/2016 concernente le “Norme sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative” a cui si rimanda ed alle ulteriori disposizioni vigenti in materia. Il Servizio di salvataggio dovrà prevedere l'impiego di **Assistenti Bagnanti abilitati al salvamento e muniti di brevetto di salvataggio in corso di validità**, a tal fine rilasciato dagli Organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni, nel numero di un assistente bagnante ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare lineari o frazioni di essi, nelle ore e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano con Ordinanza n. 16/2019, art.4 da svolgersi nelle spiagge libere sopra elencate. **Tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di che trattasi, previste dagli atti sopra citati e dalle vigenti normative in materia ovvero comunque necessarie al corretto svolgimento del servizio, dovranno essere fornite a cura e spese dell'aggiudicataria, torrette di avvistamento, pattini, cordame, divise e attrezzatura personale, salvagenti, almeno cinque defibrillatori distribuiti nelle postazioni, da concordare con l'Amministrazione tra Lungomare Nord e Sud, ecc.. E' ad esclusivo carico della ditta la guardia e la sorveglianza di tutti i materiali e le attrezzature utilizzate per il servizio in oggetto. La ditta si impegna inoltre:**

- all'installazione di bacheche informative necessarie per l'affissione ai sensi di legge di Ordinanze ed avvisi;
- a dotarsi di apposito collegamento radio (PMR) prevedendo adeguate dotazioni in tutte le postazioni di servizio;
- a compilare un registro in cui vengano annotate le presenze giornaliere e l'orario di servizio degli assistenti bagnanti;
- a creare apposito gruppo social network (wathsapp, telegram, altro) al fine di condividere le informazioni relative al servizio e/o eventuali segnalazioni anche con i Funzionari preposti dell'Ufficio Demanio Marittimo;
- a fornire all'Ufficio Demanio Marittimo una relazione in occasione degli stati di avanzamento dei pagamenti, in cui vengano anche segnalate le criticità riscontrate e/o suggerimenti per migliorare il servizio.

Per i servizi di che trattasi la ditta dovrà nominare un Direttore responsabile dell'intera organizzazione del Servizio. Il Servizio dovrà essere svolto dalla ditta esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sollevando il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Comune resta assolutamente estraneo al rapporto di lavoro tra la ditta e il proprio personale addetto al servizio e non potrà essere in alcun modo coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere. Qualora la ditta affidataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto, assegnando alla ditta un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora la ditta non adempia entro il predetto termine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali e la ditta non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento danni. E' tassativamente vietata ogni forma di subappalto del servizio, pena la risoluzione del contratto.

Art. 4. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico è tenuto a presentare cauzione definitiva dell'importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione, al netto di IVA, da prestare nelle forme e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. Nel caso la cauzione venga prestata tramite polizza, il documento dovrà prevedere espressamente l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dell'Operatore economico obbligato e pertanto il fidejussore dovrà provvedere al pagamento del danno entro trenta giorni dalla richiesta da parte del comune di Fano.

La cauzione verrà restituita ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio prestato, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV° - URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

Art. 5. SICUREZZA DEI LAVORATORI. DANNI A PERSONE E COSE

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità e la vita delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, ed evitare danni alle attrezzature fisse e mobili. Ogni responsabilità nel caso di infortuni e/o danni a persone o cose, ricadrà sull'Operatore economico, restando completamente man levata l'Amministrazione appaltante.

L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a cura e spese dell'Operatore economico gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' pertanto a cura e spese dell'Operatore economico l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto.

L'Operatore economico è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del Contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a dotarsi di apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente appalto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che venissero arrecati dal personale nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro o per persona. La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'Amministrazione è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione. L'Operatore economico aggiudicatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere, a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE

L'affidatario è obbligato a rispettare i CCNL di settore vigenti.

Sono a carico della ditta i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per il personale in servizio, la regolarità di tali adempimenti deve essere dimostrata in occasione di ciascun pagamento per le prestazioni richieste.

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad effettuare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni di cui al presente capitolato e per l'intera durata del servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente alla data dell'offerta, e, per le cooperative sociali, quelle previste dalle disposizioni di riferimento. La regolarità di tali adempimenti deve essere dimostrata in occasione di ciascun pagamento per le prestazioni richieste.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni controversia, presente e futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Operatore economico e dipendenti. In caso di inadempienza contributiva e/o mancato pagamento delle retribuzioni da parte dell'appaltatore si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 7 OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare.

L'aggiudicatario esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi ove previsti i divieti) dei propri dipendenti prescritte dalle ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto e più in generale delle norme di correttezza e civile convivenza tra le persone. In tutti i casi in cui si verificano incidenti di



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV°- URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale di assistenza bagnanti è tenuto a chiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

Disposizioni covid 19:

Qualora ancora esistente il diffondersi del virus COVID 19 con la riapertura delle stagioni balneari e quindi delle spiagge si avrà la necessità di una attenta riorganizzazione dei servizi erogati all'utenza e di predisporre tutte quelle misure di prevenzione e di sicurezza dettate da norme nazionali e regionali tese a contrastare la diffusione del virus.

ART. 8 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

La ditta aggiudicataria non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Di contro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo dei servizi per ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la ditta possa pretendere maggiori oneri.

ART. 9 VARIAZIONI AI SERVIZI

Entro i limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabilite dal presente capitolato d'appalto. Di contro, la ditta non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere del Responsabile del servizio, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese della ditta, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Amministrazione appaltante.

ART. 10 PROVVEDIMENTI PER L'INTERRUZIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e pertanto non può essere sospeso, salvo i casi di forza maggiore.

L'ingiustificata interruzione del servizio costituisce titolo, a tutti gli effetti, per la risoluzione del Contratto, fatti salvi i danni derivanti al Comune per maggiori oneri o per altre cause.

ART. 11 FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le somme necessarie alla copertura dei costi del servizio sono imputate nei fondi ordinari del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2022-2023.

L'appalto è da intendersi "a corpo".

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere inerente la prestazione di che trattasi, come indicata dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La misura della prestazione non è impegnativa per l'Amministrazione committente, la quale si riserva la facoltà di apportare al servizio, in caso di necessità, tutte le variazioni in aumento e/o in diminuzione consentite dalla vigente legislazione.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, agli oneri ed obblighi tutti imposti dal presente capitolato, ritenendosi ogni corrispettivo per gli stessi compreso nel prezzo d'appalto.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata in due tranches per ciascuna stagione balneare dietro presentazione di relative fatture elettroniche (emesse rispettivamente per il periodo giugno-luglio e agosto-settembre), a condizione che non vengano formulate, in ordine all'espletamento del servizio stesso, motivate contestazioni e/o che sia riscontrata la regolare posizione della ditta in ordine ai relativi adempimenti previdenziali ed assistenziali.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a trasmettere al termine di ogni mese, una relazione di attività nella quale viene specificata la modalità di gestione dei servizi affidati, corredata dell'elenco nominativo del personale impiegato e di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV°- URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

Gli ordini di pagamento relativi ai servizi resi saranno disposti previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzia inadempimenti.

Le fatture, trasmesse con le modalità previste dalla normativa di riferimento dovranno:

- indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicato);

- riportare il codice CIG e il Codice Univoco Ufficio che per il Comune di Fano è UFOD05.

La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 12 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. L'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 INADEMPIMENTI, SANZIONI, CONTESTAZIONI E REVOCA

Fatte salve le responsabilità civili e penali, per ogni inadempimento contestato sarà applicata una penale variabile, secondo la gravità, dallo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) fino al 10% (diecipercento) del corrispettivo complessivo, ad insindacabile giudizio del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.

Ai fini dell'accertamento delle inadempimenti, l'Amministrazione potrà avvalersi di personale dipendente dell'Ufficio Demanio Marittimo.

Le contestazioni degli addebiti per comportamenti inadempienti saranno formalizzate al Soggetto affidatario con nota del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, comunicata a mezzo pec.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nota dirigenziale di contestazione degli addebiti, il Soggetto affidatario potrà far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, eventuali memorie e controdeduzioni giustificative della propria condotta.

Entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento delle eventuali memorie e controdeduzioni di parte, il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà al Soggetto affidatario le conclusive determinazioni dell'Amministrazione, mediante comunicazione notificata a mezzo posta elettronica certificata.

La pendenza del procedimento contenzioso di cui al presente articolo produce effetti sospensivi del termine di esigibilità del corrispettivo.

Fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni subiti o subendi, il Comune di Fano qualora accerti, con le modalità di cui ai punti precedenti, l'inadempimento, anche parziale, nella esecuzione della prestazione del servizio connesso alla balneazione indispensabile per la salute e l'incolumità pubblica, da parte del Soggetto affidatario per n. 3 (tre) volte consecutive nel corso della stagione balneare, si riserva di dichiarare, senza obbligo di diffida formale, la risoluzione di diritto del Contratto, riconoscendo la sola quota di corrispettivo maturata da giustificarsi con idonea documentazione.



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV° - URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

Il Comune di Fano potrà, ai sensi dell'art. 1406 del Codice Civile, sostituire direttamente o tramite terzi l'affidatario per l'esecuzione dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso affidatario.

Il Comune di Fano potrà revocare l'affidamento dei servizi qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, fatto salvo il riconoscimento al Soggetto affidatario delle quote di corrispettivo eventualmente maturate oltre ad altri oneri documentati e ritenuti dovuti tra le parti.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile qualora si accertino ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto affidatario, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto affidatario è tenuto.

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, l'Operatore economico incorrerà nella risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C. e seguenti, da pronunciarsi da parte del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, nei seguenti casi:

- ingiustificato ritardo ad iniziare il servizio oltre il quinto giorno dalla data prevista;
- gravi e frequenti infrazioni agli obblighi contrattuali, in seguito a diffida formale ad adempiere da parte dell'Amministrazione;
- ingiustificata sospensione del servizio per più di 48 ore;
- quando l'operatore economico si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Operatore economico, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, compresa l'eventuale azione del risarcimento danni, eventualmente subiti dall'Amministrazione per fatti imputabili all'appaltatore, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

ART. 15 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo i casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, D.Lgs n.50/2016 s.m.i., è vietato all'appaltatore cedere in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione della stazione appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal contratto, senza espressa autorizzazione della stazione appaltante. Per la cessione del credito l'appaltatore dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi balneari indispensabili alla salute ed alla incolumità pubblica, data la natura complessa del servizio e a garanzia della qualità dello stesso.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pesaro e Urbino. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 RINVIO AD ALTRE FONTI

Per tutto quanto non previsto e convenuto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disposto in materia dal vigente Codice Civile e dalle leggi in materia di appalti pubblici.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento del contratto. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico.



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV°- URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

ART. 19 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Fano, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto .

Inoltre ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter) "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

ART. 20 TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto, nell'ambito delle attività che il Comune esegue per legge, nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da forniti con la presentazione della domanda e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi dell'art. 33 D.lgs 33/2013.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it

Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito del Comune o presso gli appositi uffici.

IL DIRIGENTE

Arch. Adriano Giangolini

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 82/2005

